

NIENTE CONTRIBUTI INPS PER I SOCI DI SRL CON PARTECIPAZIONE DI SOLO CAPITALE

Al fine di determinare l'ammontare dei contributi dovuti da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS l'art. 3-bis, DL n. 384/92 dispone che:



*"l'ammontare del contributo annuo dovuto ... è rapportato alla **totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF** per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".*

In considerazione di tale previsione, l'INPS nel corso degli anni ha sostenuto che per determinare l'ammontare dei contributi dovuti:

- per i **soci lavoratori di srl**, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in base alla quota di partecipazione agli utili. Ciò a prescindere dalla destinazione di detti utili e, quindi, anche nel caso in cui gli stessi non sono distribuiti ai soci, fermi restando il minimale e il massimale contributivo;
- per i **soci non lavoratori di srl**, e pertanto in presenza di una **partecipazione con apporto di solo capitale** e di iscrizione alla Gestione previdenziale INPS per l'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale / socio di una società di persone, **anche il reddito derivante dalla partecipazione alla srl concorre alla formazione della base imponibile previdenziale.**

L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

L'interpretazione sopra accennata del citato art. 3-bis da parte dell'INPS è stata più volte "messa in discussione" dalla giurisprudenza, in considerazione del fatto che quanto percepito dal socio a seguito della partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale va classificato "reddito di capitale" e non "reddito d'impresa".

In particolare si rammenta che:

- la Corte d'Appello di L'Aquila (sentenze 25.6.2015, nn. 752 e 774) ha affermato che la contribuzione è giustificata **solo se la partecipazione prevede anche l'apporto di lavoro.**
In caso di **partecipazione in una srl con apporto di solo capitale**, i proventi derivanti dalla partecipazione non possono essere considerati "redditi d'impresa" ma "**redditi di capitale**" e come tali non rilevanti ai fini contributivi;
- secondo la Corte di Cassazione (sentenze 20.8.2019, n. 21540; 24.9.2019, nn. 23790 e 23792; 26.9.2019, nn. 24096 e 24097):
 - dalla **partecipazione in una società di capitali non trasparente** da parte del socio, con apporto di **solo capitale**, deriva un "**reddito di capitale**" e non "reddito d'impresa". Il relativo importo, pertanto, **non deve concorrere all'imponibile previdenziale;**
 - dalla **partecipazione in una società di persone ovvero di capitali trasparente** deriva **sempre** per il socio (a prescindere dal fatto che apporti o meno lavoro) un "**reddito d'impresa**" che come tale **concorre all'imponibile previdenziale.**

IL NUOVO ORIENTAMENTO DELL'INPS

Alla luce delle sentenze sopra citate, il Ministero del Lavoro con la Nota 16.7.2020, n. 7476 ha condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione.

Ora, con la Circolare 10.6.2021, n. 84, l'INPS recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in base alle quali



*"**devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.**"*

Anche l'Istituto, pertanto, riconosce che dalla **partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale** deriva "**reddito di capitale**" (e non "reddito d'impresa") che **non concorre alla base imponibile previdenziale** degli iscritti alla Gestione IVS.

Risultano pertanto superati i chiarimenti forniti dall'INPS in merito alla questione in esame nella Circolare 12.6.2003, n. 102.

Società partecipata	“Tipo” partecipazione	Concorrenza alla base imponibile previdenziale
Società di capitali non trasparente	apporto di solo capitale	NO (redditi di capitale)
	apporto di capitale e lavoro	SÌ (redditi d'impresa)
Società di capitali trasparente	apporto di solo capitale	SÌ (redditi d'impresa)
	apporto di capitale e lavoro	
Società di persone	apporto di solo capitale	SÌ (redditi d'impresa)
	apporto di capitale e lavoro	

Esempio 1



Il sig. Rossi, titolare di una ditta individuale, ha conseguito un reddito d'impresa imponibile IRPEF di € 37.000.

Lo stesso è anche socio di una srl non trasparente (partecipazione del 40%) con apporto di solo capitale (nella stessa non svolge alcuna attività lavorativa). Il reddito prodotto dalla società ammonta a € 80.000.

Per determinare l'ammontare dei contributi IVS dovuti, la base imponibile previdenziale è rappresentata esclusivamente dal reddito d'impresa della ditta individuale (€ 37.000).

Esempio 2



Con riferimento all'esempio n. 1 si ipotizzi che il socio svolga la propria attività lavorativa anche nella società partecipata. La quota di reddito prodotto dalla società imputabile al socio risulta pari a € 32.000 (80.000 x 40%).

Per determinare l'ammontare dei contributi IVS dovuti, la base imponibile previdenziale è rappresentata dalla totalità dei "redditi d'impresa" conseguiti pari a € 69.000 (37.000 + 32.000).

Esempio 3



Il sig. Verdi, titolare di una ditta individuale, ha conseguito un reddito d'impresa imponibile IRPEF di € 58.000.

Lo stesso è anche socio di una srl non trasparente (partecipazione del 25%) nella quale ricopre il ruolo di amministratore unico, per il quale è iscritto alla Gestione separata INPS. Il reddito prodotto dalla società ammonta a € 70.000.

Al ricorrere di tale situazione l'ammontare dei contributi IVS dovuti è determinato considerando il solo reddito d'impresa conseguito dalla ditta individuale (€ 58.000).

DECORRENZA DELLE NUOVE INDICAZIONI

Nella Circolare n. 84 in esame, l'INPS specifica che **le nuove indicazioni** riguardanti la determinazione della base imponibile previdenziale **sono applicabili a decorrere dal 2020**.

Di conseguenza già nel **mod. REDDITI 2021 PF** e, in particolare, in sede di compilazione del quadro RR, al fine di determinare i **contributi dovuti a titolo di saldo 2020** da parte degli iscritti alla Gestione IVS è possibile individuare l'imponibile previdenziale **escludendo i “redditi di capitale”**, come di seguito riepilogato.